



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2012  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0395 (COD)**

---

---

**14800/12  
ADD 1**

**CODEC 2350  
FIN 736  
OC 552**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER / CONSIGLIO

---

n. prop. Comm.: 5129/11 FIN 5 CODEC 21

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)

= Dichiarazioni

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine per la consultazione: 24.10.2012**

---

**Dichiarazione congiunta sulle questioni relative al QFP**

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il regolamento finanziario sarà rivisto per includere gli emendamenti resi necessari dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020, comprese le seguenti questioni:

- le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'emergenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa;
- il riporto degli stanziamenti non utilizzati e dei saldi di bilancio, nonché la relativa proposta di iscriverne tali stanziamenti in una riserva per pagamenti e impegni;
- l'eventuale inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione;
- il trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco."

## **Dichiarazione congiunta sulle spese relative agli edifici con riferimento all'articolo 203**

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che:

1. la procedura di allerta precoce di cui all'articolo 203, paragrafo 4, e la procedura di approvazione preventiva di cui all'articolo 203, paragrafo 5, non si applicano all'acquisto di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico;
2. qualsiasi riferimento a "edifici" all'articolo 203 si applica unicamente agli edifici non residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono richiedere informazioni relative agli edifici residenziali;
3. in circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi di cui all'articolo 203, paragrafo 4, possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare di cui all'articolo 203, paragrafo 5; in tali casi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a esaminare il progetto immobiliare il prima possibile;
4. la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 203, paragrafi 5 e 6, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare;
5. le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui all'articolo 203, paragrafo 7, punti da ii) a iv), includono la sistemazione dell'edificio; per i contratti di locazione, tali soglie si applicano all'affitto senza le spese, ma comprendono i costi relativi alla sistemazione dell'edificio;
6. la spesa di cui all'articolo 203, paragrafo 3, lettera a), non include le spese;
7. un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 203."

## **Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 203, paragrafo 3**

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che disposizioni equivalenti saranno inserite nel regolamento finanziario quadro per le agenzie e gli organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom."